

## EMISSIONI IN ATMOSFERA DI SVHC MA SOLO IN ITALIA?

di **Giorgio Cozzi\***

**E**gregio Direttore, da diversi anni leggo *Dossier Ambiente* e devo dire, e non per piaggeria, che apprezzo sempre gli approfondimenti pubblicati in tale periodico fascicolo. Con questa nota Le vorrei presentare un quesito in materia di emissioni in atmosfera. Intanto comincio con il presentarmi: non sono una/o delle/dei solite/soliti esperte/i che intervengono su *Dossier Ambiente*, ma sono la portavoce delle SVHC.

Forse non tutti i lettori conoscono il significato di tale acronimo, che quindi richiamo: "SVHC - Substance of Very High Concern". Probabilmente la spiegazione lascia ancora qualche dubbio: in lingua italiana potremmo tradurre "sostanze estremamente preoccupanti". In effetti la definizione sembra ancora un po' generica, tuttavia, Le posso assicurare, discende da precise disposizioni europee, che identificano particolari sostanze le cui proprietà risultano piuttosto critiche per la salute umana e per l'ambiente.

Qualcuno si chiederà: ma chi si è preso la briga di decidere quali sostanze sono particolarmente pericolose, e poi, in base a quali criteri?

La risposta è semplice. Ormai quasi vent'anni orsono, venne approvato il Regolamento Reach (Reg. 1907/2006/CE), altro acronimo che sta per "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals", regolamento in seguito più volte

aggiornato. Colgo l'occasione per rammentare che i regolamenti europei si applicano direttamente a tutti gli stati membri, senza bisogno di essere recepiti con provvedimenti nazionali (forse ciò non piacerà ai governi "sovrani" ma tant'è... almeno per ora!). Il citato Reach stabilisce alcuni criteri, di seguito riportati, per identificare le SVHC (art. 57):

- sostanze classificate come Cancerogene, Mutagene o tossiche per la Riproduzione (CMR), classificate nelle categorie 1A o 1B ai sensi del Regolamento CLP (uffa! ancora un acronimo, che sta per Classification, Labelling and Packaging, che tradotto suona come Classificazione, Etichettatura e Imballaggio, si intende di sostanze chimiche e loro miscele);
- sostanze che sono Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT) o molto Persistenti, molto Bioaccumulabili (vPvB), così definite dal REACH (vedi Allegato XIII e relativi criteri);
- sostanze individuate caso per caso, che destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB (ad esempio gli interferenti endocrini).

Ma, ci si chiederà, quale destino hanno le SVHC che personalmente sono onorate di rappresentare? Direttore, Lei non ha sicuramente bisogno di spiegazioni, ma qualche lettore forse sì: il severo Regolamento Reach prevede che le SVHC vengano inserite in un elenco di sostanze candidate all'autorizzazione e da qui, se ritenute prioritarie, vengano poi incluse nell'Allegato XIV delle sostanze soggette ad autorizzazione, affinché "siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide".

I solerti funzionari dell'ECHA raccomandano periodicamente alla Commissione Europea l'inclusione di nuove sostanze nell'Allegato XIV del REACH. Chiedo



\* Consulente ambientale, esperto di controllo delle emissioni e inquinamento atmosferico

venia, mi devo ancora una volta scusare per l'acornimo: ECHA sta per "European Chemical Agency", insomma quell'agenzia, con sede a Helsinki, istituita allo scopo di gestire gli adempimenti conseguenti l'applicazione del Regolamento Reach.

Dicevo poc'anzi dell'inserimento delle SVHC nell'Allegato XIV del Reach: ma cosa comporta ciò? Come Lei sicuramente saprà, egregio direttore, in base al Reach tutte le sostanze chimiche sono state "registrate", il che vuol dire che per le stesse sono stati approntati/aggiornati specifici dossier che riportano le loro caratteristiche chimico fisiche, tossicologiche, di impatto sulla salute e sull'ambiente, a tutela di cittadini e degli utilizzatori in genere. Il processo di registrazione, condotto per step dal 2010 al 2018, è ormai concluso, per cui ogni sostanza chimica (trattata in quantità superiori a 1 ton/anno) può essere prodotta o importata nel territorio comunitario solo se è stata registrata presso la suddetta agenzia (ECHA).

Per alcune sostanze, ritenute particolarmente pericolose, è stato introdotto un ulteriore e più stringente vincolo, che consiste in un'autorizzazione all'uso delle stesse; l'autorizzazione, rilasciata dall'ECHA, è richiesta per le sostanze inserite nell'Allegato XIV del Reach, anch'esso periodicamente aggiornato dall'agenzia europea, pescando tra le SVHC.

Facciamo un esempio concreto. Nel 2013 la trielina (chimicamente denominata tricloroetilene) è stata inserita in Allegato XIV, in quanto classificata sostanza cancerogena di Categoria 1B. A fronte di ciò i vari produttori han presentato all'Agenzia ECHA, entro il 21 ottobre 2014, le richieste di autorizzazione per specifici usi del prodotto in questione; la suddetta ECHA ha fatto le proprie valutazioni e, per quanto concerne l'uso come agente sgrassante dei metalli (tradizionale funzione della trielina) la sostanza in questione è stata di fatto abbandonata. L'autorizzazione rilasciata alla società produttrice interessata all'uso come sgrassante dei metalli ha infatti previsto particolari stringenti condizioni e comunque una validità molto breve, tale da indurre il

richiedente a dismetterne la produzione (la domanda di autorizzazione presentata comprendeva sia la produzione che la filiera di utilizzo).

Altre sostanze, degne di nota ma un po' meno preoccupanti, sono invece state inserite nell'Allegato XVII del Reach, che prevede specifiche limitazioni d'uso delle sostanze stesse. Anche qui mi permetto un altro esempio: il divieto d'uso del cloruro di metilene (diclorometano) - cancerogeno di Categoria 2 e quindi sospetto di provocare il cancro - negli svernicianti in vendita al pubblico e per uso professionale (è invece consentito l'uso negli impianti industriali).

Mi rendo conto che la sto facendo un po' troppo lunga, e siamo solo alla premessa. Le chiedo, egregio direttore, solo ancora un po' di pazienza. Arriviamo al punto: sul tema "sostituzione di sostanze pericolose" nel BelPaese venne introdotta una specifica disposizione nel D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale); per esser precisi, il D.Lgs. 102/2020 ha inserito nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) l'art. 271 comma 7 bis, il quale, in estrema sintesi, ha stabilito che le SVHC *"devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse"*.

Ma le novità non finivano qui. Il suddetto art. 271 comma 7 bis ha inoltre stabilito quanto segue: *"In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini di applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006"*. Il testo della norma non è propriamente lineare, tuttavia i gestori di stabilimenti nei quali erano coinvolte SVHC hanno dovuto presentare (entro l'agosto del 2021) la relazione di cui sopra, indicando tempi e modalità di sostituzione delle SVHC responsabili di emissioni in

atmosfera.

Insomma, nonostante una norma europea (Regolamento Reach) stabilisca specifiche procedure per l'eventuale sostituzione di sostanze estremamente preoccupanti, sulla base di valutazioni effettuate sulle proprietà e sull'intero ciclo di vita di tali sostanze, l'Italica Patria ha introdotto una parallela valutazione, prendendo però in considerazione solo la matrice "emissioni in atmosfera" (per la serie: noi italiani siamo più attenti alle questioni ambientali di quanto non lo siano gli altri Stati membri dell'Unione!).

Sta di fatto che i gestori degli impianti utilizzanti SVHC presentarono, entro la data stabilita, la relazione richiesta, destinata all'Autorità Competente in materia di emissioni in atmosfera (usualmente corrispondente alla Provincia / Città Metropolitana). Per fortuna la Regione Lombardia, con l'aiuto delle associazioni imprenditoriali, pubblicò allora una circolare esplicativa del campo di applicazione della norma nazionale e delle modalità di compilazione della relazione da inviare alle Province. Queste ultime, per quanto conosciuto da me e dalla mie colleghe, non si sono peraltro mai espresse sulle comunicazioni ricevute e, tanto meno, sulla possibilità o meno di eliminare le sostanze inserite nell'elenco delle SVHC (utilizzate singolarmente o in miscela con altri componenti).

Ora, direttore, Lei si chiederà: ma perché mi si racconta una storia nota, sulla quale si è già relazionato qualche anno fa? Come si dice, il diavolo sta nei dettagli! Il Legislatore italico (che mi piacerebbe proprio conoscere) ha inoltre stabilito che i gestori degli stabilimenti che si rendono responsabili di emissioni in atmosfera di sostanze SVHC (pure o in miscela) presentino "una domanda di autorizzazione

*entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente" (vedasi D. Lgs. 102/2020, norme transitorie, art. 3 comma 3).*

La sottoscritta rappresenta le SVHC, e non i gestori delle imprese, tuttavia viene spontanea una domanda: per quale motivo deve essere presentata una domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera delle SVHC, in aggiunta alla comunicazione già presentata nel 2021?

È tra l'altro appena il caso di ricordare che le Province (autorità competenti) non si sono espresse su quanto già ricevuto nel 2021; ed inoltre, per quale motivo si ritiene di aggiungere un onere autorizzativo a quello già stabilito dal Regolamento Reach che, peraltro, non si preoccupa solo delle emissioni in atmosfera, ma complessivamente di tutti gli impatti che una sostanza può produrre nel proprio ciclo di vita?

Mi rivolgo a Lei, egregio direttore, per portare a casa qualche risposta. L'autorevolezza Sua e della rivista che dirige sicuramente smuoverà i competenti uffici ministeriali e li convincerà ad addivenire a «miti consigli», ovvero a mettere una pietra sopra le scriteriate prescrizioni introdotte dall'art. 272 comma 7 bis del Testo Unico Ambientale. Ciò è quello che personalmente auspico.

Le confesso che io ci ho già provato a smuovere le acque, ma sono una semplice rappresentante delle SVHC e, sino ad ora, non ho proprio avuto successo.

Mi scuso per esser stata un po' prolissa e sicuramente anche un po' noiosa. La ringrazio per l'ospitalità e mi auguro di sentirla presto e con buone notizie.

La rappresentante delle SVHC